

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2240 del 05/05/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta individuale Azienda Agricola Montaguti Mirella per l'impianto destinato ad attività di azienda agricola con agriturismo (ristorazione e ospitalità), sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Volta n. 27 Loc. Monteveglio
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2348 del 05/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno cinque MAGGIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta individuale **Azienda Agricola Montaguti Mirella** per l'impianto destinato ad attività di azienda agricola con agriturismo (ristorazione e ospitalità), sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Volta n. 27 Loc. Monteveglio.

### Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla ditta individuale Azienda Agricola Montaguti Mirella (C.F. MNTMLL58E57A944C e P.I. 01332410396) per l'impianto destinato ad attività di azienda agricola con agriturismo (ristorazione e ospitalità), sito in Comune di Valsamoggia (BO), via Volta n. 27 Loc. Monteveglio, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>5</sup>.
5. Obbliga la ditta individuale **Azienda Agricola Montaguti Mirella** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>6</sup>.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La ditta individuale Azienda Agricola Montaguti Mirella ( C.F. MNTMLL58E57A944C e P.I. 01332410396) con sede legale ed impianto in Comune di Valsamoggia (BO), via Volta n. 27 Loc. Monteveglio, ha presentato, nella persona di Davide Pasini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 20/02/2016 (Prot. n. 9186) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, con propria nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 01/03/2016 al PGBO/2016/3475 e confluito nella **Pratica SINADOC 8586/2016**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e al Comune di Valsamoggia, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - SAC di Bologna, con nota del 19/12/2016, PGBO/2016/24057, ha sollecitato il Comune di Valsamoggia ad esprimere parere/nulla osta relativo ai titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

---

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- Dato atto che il Comune di Valsamoggia, in regime di silenzio-assenso, non ha evidenziato motivazioni ostative ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta e dato atto del regime di silenzio-assenso del Comune di Valsamoggia, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>7</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 05/05/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni  
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  
Stefano Stagni<sup>8</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>7</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

<sup>8</sup> Firma apportata ai sensi:  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Delega, PGB0/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**



**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto Azienda Agricola Montaguti Mirella**  
**Comune di Valsamoggia (BO), via Volta n. 27 Loc. Monteveglio**

**ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico in acque superficiali (fosso stradale a fregio di Via Volta) classificato dal Comune di Monteveglio (BO) come “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall'attività di azienda agricola con agriturismo (ristorazione e ospitalità).

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno origine più punti di immissione in acque superficiali (fosso stradale a fregio di Via Volta) di acque meteoriche di dilavamento non contaminate e quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs.152/2006. Tale immissioni è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni della precedente autorizzazione allo scarico n. 1712 del 07/03/2013 rilasciata dal Comune di Monteveglio (BO). Tale autorizzazione è riportata nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna:**

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico n. 1712 del 07/03/2013 rilasciata dal Comune di Monteveglio (BO).

-----  
Pratica Sinadoc 8586/2016

Documento redatto in data 05/05/2017

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpae.emr.it

**Unità Autorizzazioni e Valutazioni**



**COMUNE DI MONTEVEGLIO**  
Provincia di Bologna

40050 Piazza della Libertà, 2 Tel. 051/670.27.11

Fax 0039 51 670.23.67 P.IVA 00519451207

**3° SETTORE**

Prot. n. 1712

Monteveglio li, 07/03/2013

**AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**  
**N. 2/2013**

**Viste** le istanze pervenute ai prot. n. 4197/2011, n. 5356/2011, n. 1433 del 25/02/2013, presentate dalla Sig.ra Montaguti Mirella, in qualità di proprietaria dell'Agriturismo sito in Via Volta n. 27 a Monteveglio.

**Tenuto conto :**

- di quanto espresso nel parere ARPA pervenuto al prot. n. 1433 del 25/02/2013, (prot. SUAP n. 11823/2011), favorevole con prescrizioni;
- che secondo quanto citato all'art. 74 del D.lgs. 152/2006, trattasi di acque definite domestiche provenienti da fabbricati isolati siti in zona sprovvista di fognatura;
- che il complesso agrituristico è composto da n. 5 fabbricati denominati A, B, C, D ed E, che originano un unico scarico terminale di acque domestiche;
- che trattasi di variazione di scarico precedentemente autorizzato con atto n. 3/2007.

**Dato atto che:**

- dai fabbricati hanno origine due linee di scarico di cui una si origina dalla raccolta dei reflui provenienti dall'attività dell'agriturismo, mentre l'altra convoglia le acque meteoriche provenienti dai corpi dell'insediamento;
- il sistema di trattamento delle acque nere di tali reflui è composto da quattro pozzetti degrassatori, da tre fosse tipo Imhoff e da un filtro batterico aerobico (filtro percolatore);
- il recapito finale delle acque nere così trattate è in fosso stradale ed è preceduto prima dell'immissione da un pozzetto di ispezione e prelievo.
- Le acque meteoriche sono dotate di propria canalizzazione e vengono immesse nel reticolo idrografico in diversi punti di cui alcuni sono a monte dello scarico di cui sopra.

**Ritenuto** per quanto sopra trattasi di scarico di acque reflue domestiche e di acque meteoriche provenienti dai fabbricati facenti dell'agriturismo suddetto, sito in zona sprovvista di fognatura.

**Visti:**

- lo Statuto Comunale
- Il D.Leg.vo n.152 del 14/04/2006 e ss.mm.ii.;
- La Legge Regionale n. 5 del 01/06/2006;
- La Delibera di Giunta Regionale n° 1053 del 09/06/2003 e s.i.;

**AUTORIZZA**

La Sig.ra Montaguti Mirella, in qualità di proprietaria dell'Agriturismo sito in Monteveglio Via Volta n. 27, allo **scarico di acque reflue domestiche** in fosso stradale, previo passaggio in sistema di trattamento composto da quattro pozzetti degrassatori, da tre fosse tipo Imhoff e da un filtro batterico aerobico (filtro percolatore);

il rilascio della suddetta autorizzazione è condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'intervento dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto (tav. 2 del luglio 2011) con le modifiche di seguito riportate;
2. dovranno essere eseguiti interventi di manutenzione periodica dei pozzetti degrassatori e delle fosse Imhoff, che dovranno essere svuotati con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata;
3. dovranno essere eseguiti interventi di manutenzione periodica del filtro anaerobico che dovrà essere svuotamento e al controlavaggio con periodicità almeno annuale da parte di una ditta autorizzata;
4. dovrà essere previsto il necessario dislivello tra l'entrata e l'uscita del filtro batterico aerobico, in alternativa la differenza di quota potrà essere creata artificialmente con l'ausilio di una pompa;
5. tutte le acque meteoriche dovranno essere recapitate nel reticolo idrografico superficiale;
6. **dovranno essere rispettati i limiti fissati dalla tab. D allegata alla delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003;**
7. gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali quali impaludamenti, lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli;
8. il punto assunto per il prelievo sullo scarico (pozzetto di ispezione) dovrà essere:
  - conforme allo schema-tipo di cui al manuale 92Unichim del febbraio 1975;
  - reso e mantenuto accessibile in posizione tale da poter permettere un agevole campionamento per tutto l'arco dell'anno, approntando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza, quali ad esempio scalini, gradini e corrimani, garantendo l'eliminazione di eventuali rovi ed arbusti che lo circondassero;
  - realizzato in materiale leggero facilmente sollevabile, riconoscibile, mantenuto sempre pulito, in perfetta efficienza per tutto l'anno;
9. dovranno essere effettuati durante la stagione primaverile ed estiva interventi periodici di manutenzione delle sponde del corpo ricettore, per un tratto di circa 15 metri a valle del punto di immissione dello scarico, allo scopo di eliminare la vegetazione spontanea, la crescita è favorita dalle sostanze nutrienti contenute nello scarico;
10. siano adottate tutte le misure più idonee ad assicurare un corretto e razionale utilizzo delle acque nelle fasi di prelievo, di impiego e di scarico;
11. lo scarico dovrà comunque avvenire in conformità alle disposizioni di cui alla parte terza del D.lgs 152/2006 e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e per l'ambiente;
12. nel caso si verificassero imprevisti che possano modificare provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi il Titolare della presente Autorizzazione è tenuto ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici di sicurezza atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore ed alle altre risorse ambientali interessate dall'evento, dandone immediata e contestuale comunicazione all'Amministrazione Comunale ed al Distretto A.R.P.A. competente, indicando le cause dell'imprevisto, le procedure adottate ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
13. le opere edili eventualmente necessarie per la realizzazione del sistema di scarico oggetto della presente autorizzazione, dovranno essere realizzate in conformità agli strumenti edilizi, urbanistici ed agli eventuali vincoli che insistono sull'area d'intervento. La realizzazione di tali opere sarà soggetta alla normativa vigente in materia edilizia e subordinata all'acquisizione dei pareri e/o nulla osta eventualmente necessari.
14. qualora in futuro venga realizzato un nuovo ramo di fognatura a servizio della zona in cui sorgono i fabbricati in oggetto, sarà obbligatorio l'allaccio alla condotta;
15. nel caso in cui la zona sia soggetta a vincolo idrogeologico, dovrà essere tempestivamente presentata domanda di autorizzazione ad eseguire movimenti di terreno in zona soggetta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. 3267 del 1923 e s.m.i.

La presente autorizzazione è riferita esclusivamente **allo scarico di acque reflue domestiche in fosso stradale**, provenienti dal complesso agrituristico ubicato in Comune di Monteveglio in Via Volta n. 27, così come previsto negli elaborati di progetto e successivi atti e dichiarazioni presentate, mentre le acque meteoriche vengono convogliate in altri punti di scarico tramite condotta separata.

Ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.lgs 152/06 e s.m.i., della Delibera di Giunta Regionale n° 1053 del 09/06/2003 punto 4.7 e s.m.i, **la presente autorizzazione ha validità di quattro anni a decorrere dalla data del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.**

E' fatto inoltre **obbligo** al Titolare della presente autorizzazione:

1. per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, d'uso ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve comunque essere data comunicazione all'autorità competente, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore e devono essere adottati i provvedimenti che si rendono eventualmente.
2. il titolare dello scarico sarà tenuto a comunicare ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente e sostanzialmente il regime e la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria.

#### Avverte

1. che l'autorità competente al controllo è autorizzata ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limiti di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
2. che il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.
3. che il presente atto è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che:
  - la documentazione presentata, oggetto dei pareri citati in premessa e delle successive dichiarazioni, corrisponda a verità.
  - le opere siano realizzate conformemente agli elaborati grafici di progetto ed alla documentazione, oggetto dei pareri citati in premessa e a quanto previsto nelle prescrizioni dei pareri richiesti.
  - le acque di scarico siano conformi a quelle di cui alla presente autorizzazione.In caso contrario è da ritenersi nulla e di nessun effetto.
4. che la presente autorizzazione è riferita esclusivamente allo scarico di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella planimetria agli atti, per cui eventuali altri scarichi di diversa origine/qualità/recapito, anche se provenienti dallo stesso insediamento, ma non oggetto della presente autorizzazione, dovranno essere autorizzati separatamente dal competente Ente, previa apposita domanda di autorizzazione allo scarico debitamente corredata degli allegati previsti.
5. che l'inosservanza delle prescrizioni, indicate nella presente autorizzazione, determinerà l'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie e penali previste dal vigente D.lgs n. 152/2006 e s.m.i. e nei regolamenti individuati in premessa.

Sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti di terzi.


IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE

Cremonini Geom. Stefano



RITIRATA IL 13.03.13

FIRMA per ricevuta



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**